

# Sulle rendite aumenta il peso del Fisco

Dal 1° luglio l'aliquota sale dal 20 al 26% - I titoli di Stato, però, restano tassati al 12,5%

## Il passaggio

Ammesso l'affrancamento dei redditi maturati al 30 giugno

Per i fondi comuni semplificate le procedure degli intermediari

### L'ECCEZIONE

Si riduce l'aliquota su interessi, plusvalenze e minusvalenze dei titoli emessi da enti territoriali di Stati white list

Marco Piazza

■ L'aumento dal 20% al 26% delle ritenute e imposte sostitutive sui proventi di natura finanziaria avverrà con una tecnica del tutto simile a quella già sperimentata il 1° gennaio 2012, quando è avvenuta l'unificazione delle aliquote al 20 per cento. In questo modo dovrebbero essere alleggerite le procedure per gli intermediari finanziari che potranno utilizzare, con poche modifiche, gli stessi programmi già sperimentati in quell'occasione.

In pratica, le imposte attualmente stabilite al 20% (interessi sui conti correnti e sui conti deposito, sulle obbligazioni; proventi dei fondi comuni istituiti in Italia, nella Ue o nei Paesi See white list con gestore vigilato nel suo Stato di residenza; proventi dei fondi immobiliari "non trasparenti"; proventi delle polizze vita; dividendi e, in genere, plusvalenze e minusvalenze non qualificate) passeranno, dal 1° luglio 2014, al 26% con un'importante eccezione: gli interessi e i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze) sui titoli emessi dagli enti territoriali di Stati white list saranno applicate nella misura del 12,5% anziché del 20% così come accade per gli enti territoriali italiani. Si eviterà così una procedura di infrazione da parte della Comunità europea (la procedura contro la

Bulgaria si è chiusa il 28 gennaio 2010 a seguito del cambio della legislazione locale).

È confermata l'aliquota del 12,5% sui titoli di Stato e degli enti territoriali italiani, sui titoli equiparati emessi da organismi sovranazionali (Bei, Bers, Birs, Ue e gli altri enti indicati nella circolare 11/E del 2012), sui titoli degli Stati esteri white list e su quelli di risparmio dell'economia meridionale. Invariata anche la ritenuta dell'1,375% sui dividendi distribuiti a società residenti in Stati Ue o See white list (salva l'esenzione per quelli distribuiti a "madri comunitarie") e sugli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali (articolo 26 quater, comma 8 bis, del Dpr 600/73). I proventi dei fondi pensioni restano assoggettati all'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

Il passaggio di regime avverrà con modalità articolate in funzione del tipo di prodotto finanziario o di reddito:

■ per gli interessi delle obbligazioni dei "grandi emittenti" e di quelle di emittenti non residenti, l'imposta del 26% si applicherà ai redditi "maturati" dal 1° luglio 2014; un meccanismo analogo si applicherà ai proventi delle polizze vita e agli interessi sui conti correnti e i depositi bancari e postali;

■ per i dividendi, da quelli incassati dal 1° luglio;

■ per le plusvalenze e minusvalenze (in regime dichiarativo amministrato o gestito), da quelle realizzate dal 1° luglio 2014.

Una differenza rispetto al regime transitorio del 2012 riguar-

da i proventi dei fondi comuni d'investimento italiani ed esteri (diversi dai fondi immobiliari), per i quali la nuova ritenuta si applicherà, in sede di cessione, rimborso o liquidazione del fondo, alla sola parte di proventi maturati dal 1° luglio; le minusvalenze (che sono qualificate come redditi diversi) seguiranno invece il criterio del realizzo. La legge non è esplicita, ma - basandosi sulla circolare 11/E del 2012 - si deve ritenere che per i proventi periodici conseguiti in costanza di partecipazione, la nuova aliquota si applicherà a quelli divenuti "esigibili" dal 1° luglio 2014, senza dare rilevanza alla maturazione.

Le minusvalenze pregresse saranno equalizzate "pesandole" al 48,08%, se sono state realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e al 76,92%, se sono state realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Come nel 2012, è ammesso l'affrancamento dei redditi maturati al 30 giugno 2014. Ma se l'affrancamento si riferisce ai redditi diversi di natura finanziaria deve riguardare tutti i titoli posseduti dal contribuente in regime dichiarativo o tutti i titoli detenuti presso uno stesso intermediario in regime amministrato. Il nuovo meccanismo di applicazione del regime transitorio per i fondi comuni rende superfluo l'affrancamento dei relativi proventi, il che semplifica l'operatività degli intermediari (nel 2012 le plusvalenze dovevano essere affrancate presso la banca che aveva le quote in custodia, mentre i redditi di capitale dovevano essere affrancati presso l'emittente o la banca corrispondente).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## PRO-CONTRO

**I pro**

L'aumento della tassazione sulle rendite avverrà con modalità analoghe a quelle del 2012, semplificando l'attività degli intermediari che potrebbero adeguare i programmi già utilizzati

**I contro**

Cresce il prelievo su uno strumento praticamente obbligatorio, quale il conto corrente, che peraltro già ora vede l'applicazione di interessi prossimi allo zero e anche sui conti di deposito i cui rendimenti sono sempre meno interessanti

**A confronto**

La tassazione sui principali strumenti finanziari con le regole attuali e quelle nuove

	Criteria di prelievo	Fino al 30.6.2014	Dal 1.7.2014	Criteria di passaggio
<b>Interessi su conti correnti, certificati di deposito, time deposit</b>	Ritenuta	20%	26%	Maturazione
<b>Interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc), sui titoli di Stati esteri white list e titoli di risparmio per l'economia meridionale</b>	Imp. sostitutiva	12,5%	12,5%	
<b>Interessi su titoli di enti territoriali di Stati esteri white list</b>	Imp. sostitutiva	20%	12,5%	Maturazione
<b>Interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri</b>	Imp. sostitutiva	20%	26%	Maturazione
<b>Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali</b>	Ritenuta o imp. sostitutiva	20%	26%	Percezione
<b>Proventi dei fondi comuni istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato</b>	Ritenuta imposta	20% <sup>1</sup>	26% <sup>2</sup>	Esigibilità <sup>(3)</sup> / Realizzo <sup>(4)</sup>
<b>Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente</b>	Ritenuta acconto	20% <sup>5</sup>	26% <sup>5</sup>	Esigibilità <sup>(3)</sup> / Realizzo <sup>(4)</sup>
<b>Fondi pensione</b>	Imp. sostitutiva	11% <sup>6</sup>	11% <sup>6</sup>	
<b>Proventi delle polizze vita e di capitalizzazione</b>	Imp. sostitutiva	20% <sup>1</sup>	26% <sup>2</sup>	Maturazione <sup>(7)</sup>
<b>Capital gain su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, eccetera), sui titoli di Stati esteri white list e titoli di risparmio per l'economia meridionale</b>	Imp. sostitutiva	12,5%	12,5%	
<b>Capital gain su titoli di enti territoriali di Stati esteri white list</b>	Imp. sostitutiva	20%	12,5%	Realizzo
<b>Capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate</b>	Imp. sostitutiva	20%	26%	Realizzo
<b>Risparmio gestito</b>	Imp. sostitutiva	12,5% <sup>1</sup>	26% <sup>2</sup>	Maturazione

(1) La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,5%; (2) la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 48,08%; (3) per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione; (4) per i proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione. Sui riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20%. Conseguentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,5% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e del 48,08% per quelli maturati dal 1° luglio; (5) i proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del beneficiario; (6) a carico del fondo; (7) per i contratti di assicurazione sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 30 giugno 2014, soggetta a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, è pari alla differenza tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data